

REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che l'articolo 12 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1814/93 ⁽⁴⁾, prevede, in particolare, il termine per il versamento del saldo dell'aiuto ai produttori con una produzione media pari o superiore a 500 chilogrammi di olio;

considerando che a motivo dei controlli supplementari connessi con la realizzazione dello schedario oleicolo in Italia è opportuno prorogare, in via eccezionale, il suddetto termine per il periodo strettamente necessario al versamento degli importi residui in questo paese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3061/84, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

• Tuttavia, l'Italia è autorizzata a versare il saldo dell'aiuto relativo alla campagna 1991-92 entro il 15 ottobre 1993. •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

Rene STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 18.